



TRIBUNALE di PADOVA
Sezione Prima Civile

Il Giudice, dott. Silvia Segalina,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 maggio 2026
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 671 c.p.c. la sig. *Parte_1* ha chiesto volersi
disporre il sequestro conservativo nei confronti della società [...]

CP_1 “per un valore non inferiore al valore della quota di spettanza
della sig. *Parte_1*, alla luce della quota detenuta pari al 33,34%
e quindi pari a euro 739.110,45”, a tal proposito motivando in ordine alla
sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Questo giudice, ritenuto di non poter concedere la misura cautelare
richiesta *inaudita altera parte*, ha fissato l'udienza per contraddittorio al
13.05.2026, con assegnazione di termine per il deposito di note.

Si è costituita la società *Controparte_1* eccependo, in via
preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale, stante l'operatività
della clausola compromissoria nonché, in subordine, l'incompetenza del
medesimo organo giurisdizionale in favore della Sezione specializzata del
Tribunale delle Imprese. Nel merito ha ritenuto insussistenti i requisiti per

l'accoglimento della misura cautelare invocata da parte ricorrente.

Ciò posto, si osserva quanto segue.

Va, anzitutto, rilevato il difetto di giurisdizione di questo giudice.

Ed infatti, non v'è dubbio alcuno che la presente fattispecie, in quanto avente ad oggetto la legittimità del diritto di recesso, quindi, certamente, inerente ad una questione societaria, rientri perfettamente nel perimetro applicativo della clausola compromissoria prevista all'art. 27 dello Statuto che, espressamente, sancisce, per tali controversie, il previo esperimento di un tentativo di conciliazione e la successiva devoluzione, ai fini della sua risoluzione, ad arbitrato rituale, regolato dalla Camera arbitrale competente.

Posto che la ricorrente risulta iscritta alla camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova viene in considerazione il regolamento della Camera Arbitrale di Padova che rinvia all'amministrazione della Camera Arbitrale di Milano, con conseguente applicazione del relativo regolamento. Quest'ultimo espressamente devolve al Tribunale Arbitrale pure le controversie in materia cautelare. Ed infatti l'art 26 prevede che:

“1. Salvo diverso accordo delle parti, il Tribunale Arbitrale, su domanda di parte, ha il potere di adottare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.

2. Su istanza della parte ricorrente, il Tribunale Arbitrale può pronunciare l'ordinanza senza sentire l'altra parte se dalla sua convocazione può derivare grave pregiudizio alle ragioni dell'istante. In

tal caso, il Tribunale Arbitrale, con il provvedimento che accoglie l'istanza, fissa nei successivi 10 giorni l'udienza per la discussione delle parti e gli eventuali termini per il deposito di memorie. Il Tribunale Arbitrale, all'udienza o comunque entro i successivi 5 giorni, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza conferma, modifica o revoca il provvedimento già concesso.

3. Il Tribunale Arbitrale può subordinare la concessione di tali provvedimenti a idonea garanzia della parte istante.

4. L'eventuale proposizione di una domanda cautelare dinanzi alla competente autorità giudiziaria non comporta rinuncia agli effetti della convenzione arbitrale né alla domanda di arbitrato eventualmente proposta”.

Sicché, alla luce dell'articolo richiamato, la domanda cautelare avente ad oggetto il sequestro conservativo della quota avrebbe dovuto essere presentata innanzi al Tribunale Arbitrale di Milano, essendo, quindi, evidente il difetto di giurisdizione di questo giudice.

Ciò chiarito, in ogni caso, va, altresì, rilevato il difetto di incompetenza a favore della Sezione Specializzata in Materia di Imprese, ai sensi dell'art. 3 commi 2 e 3 del D. Lgs n. 168 del 2003, venendo in considerazione, come detto, una controversia societaria poiché il diritto di credito, cui la ricorrente invoca il riconoscimento, va ricondotto all'esercizio del diritto di recesso da parte di quest'ultima, dovendosi, con ciò, smentire le osservazioni eccepitive al riguardo in sede d'udienza dalla stessa parte attrice rispetto all'esistenza di un mero diritto di credito.

Sicché, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso per

sequestro preventivo proposto dalla sig. *Parte_1* va dichiarato inammissibile per difetto, in primo luogo, di giurisdizione e, in secondo luogo, di incompetenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo il D.M. n. 55/2014, in applicazione dei valori minimi previsti per lo scaglione fino a 1.000.000,00 euro per la fase di studio e introduttiva.

P.q.m.

- Dichiaro inammissibile il ricorso;
- Condanna la sig. *Parte_1* alla refusione delle spese di lite a favore di *Controparte_1* che liquida in euro 3.400,00, oltre spese generali, CPA e IVA se previsti per legge.

Si comunichi.

Padova, 19/05/2026

Il Giudice
dott. Silvia Segalina